

Bruxelles, 11 dicembre 2017  
(OR. en)

15660/17

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0335 (CNS)**

---

**ECOFIN 1118  
UEM 349  
TSGC 5**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 dicembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 824 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce disposizioni per rafforzare la responsabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 824 final.

All.: COM(2017) 824 final



Bruxelles, 6.12.2017  
COM(2017) 824 final

2017/0335 (CNS)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce disposizioni per rafforzare la responsabilità di bilancio  
e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### **Motivi e obiettivi della proposta**

Una crisi economica e finanziaria senza precedenti ha colpito le economie dell'Unione europea (UE) dieci anni fa. Pur non essendo iniziata nella zona euro, la crisi ne ha messo a nudo alcune debolezze istituzionali. In risposta, l'UE ha cercato di rafforzare le disposizioni in materia di *governance* economica dell'Unione e della zona euro, in particolare mediante i pacchetti legislativi noti come "six-pack" (cinque regolamenti e una direttiva adottati nel 2011) e "two-pack" (due regolamenti adottati nel 2013), che hanno contribuito a garantire un controllo più rigoroso dei bilanci nazionali, a creare quadri di bilancio più solidi e a tenere maggiormente conto del livello del debito.

Tuttavia, nel tentativo di risolvere le cause profonde della crisi, è apparsa evidente la necessità di integrare il quadro di bilancio basato su regole fissate a livello dell'UE con disposizioni vincolanti a livello nazionale, per promuovere politiche di bilancio solide in tutti gli Stati membri e per istituire un meccanismo permanente contro il manifestarsi di disavanzi eccessivi.

In tale contesto, è stato preso in considerazione il ricorso al diritto dell'Unione per sostenere tali norme nazionali. La Commissione, all'epoca, era molto favorevole a perseguire ulteriori riforme della *governance* economica nel quadro del metodo comunitario<sup>1</sup> ma, in occasione della riunione del dicembre 2011, il Consiglio europeo non riuscì a trovare un accordo per adottare le misure in esame. In risposta, gli Stati membri che volevano impegnarsi congiuntamente per mettere a punto tali norme nazionali sono andati avanti su base intergovernativa, giungendo alla conclusione del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria (TSCG), passerella per incorporare il prima possibile le disposizioni del TSCG nei trattati.

Il TSCG è stato firmato il 2 marzo 2012 da 25 parti contraenti (tutti gli Stati membri tranne la Repubblica ceca e il Regno Unito<sup>2</sup>) ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013. La pietra angolare del TSCG è costituita dal titolo III, che istituisce il cosiddetto "patto di bilancio", la cui disposizione principale consiste nell'obbligo, per le parti contraenti, di inserire la regola del pareggio di bilancio in termini corretti per il ciclo in disposizioni nazionali vincolanti e di natura permanente, preferibilmente costituzionale. La regola rispecchia l'obbligo su cui è imperniato il braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, ossia l'obiettivo di bilancio a medio termine. 22 parti contraenti sono vincolate dal patto di bilancio (tutti gli Stati membri della zona euro e, su base volontaria, la Bulgaria, la Danimarca e la Romania). Altre parti del TSCG mirano a rafforzare il coordinamento delle politiche economiche e la *governance* della zona euro.

L'approccio intergovernativo utilizzato per adottare il TSCG è stato sempre considerato da tutte le parti interessate un modo per adottare immediatamente le misure quando, al culmine della crisi economica e finanziaria, i progressi avevano subito una battuta d'arresto in seno al Consiglio europeo. Di conseguenza, le parti contraenti hanno convenuto di incorporare le principali disposizioni del TSCG nel diritto dell'Unione al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del trattato, vale a dire entro il 1° gennaio 2018.

---

<sup>1</sup> Dichiarazione del presidente Barroso, del 27 ottobre 2011, alla conferenza stampa successiva alla riunione dei capi di Stato o di governo della zona euro, SPEECH/11/713.

<sup>2</sup> La Croazia non era uno Stato membro dell'Unione europea al momento della firma del trattato e, ad oggi, non lo ha ancora sottoscritto.

Tale accordo politico è sancito dall'articolo 16 del TSCG che recita: "*Al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione, sono adottate in conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le misure necessarie per incorporare il contenuto del presente trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.*"

Il documento di riflessione della Commissione europea del maggio 2017 sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria<sup>3</sup> rammenta tale accordo, facendo riferimento all'eventuale integrazione del patto di bilancio nell'ordinamento giuridico dell'UE durante il periodo 2017-2019. Inoltre, nel discorso sullo stato dell'Unione del 2017 e nella relativa lettera di intenti<sup>4</sup>, il presidente Jean-Claude Juncker ha proposto, tra l'altro, di incorporare il contenuto del TSCG nell'ordinamento dell'UE, tenendo conto dell'adeguata flessibilità insita nel patto di stabilità e crescita e individuata dalla Commissione dal gennaio 2015.

Il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto di incorporare il contenuto del TSCG nei trattati<sup>5</sup>, sostenendo che, per essere effettivamente legittima e democratica, la *governance* di un'autentica Unione economica e monetaria (UEM) deve essere collocata all'interno del quadro istituzionale e giuridico dell'Unione.

Il patto di bilancio è stato adottato come soluzione transitoria in un momento di profonda crisi, ma resta invariata la validità del suo principio fondamentale: è nell'interesse dell'UE e della zona euro promuovere politiche responsabili per evitare disavanzi eccessivi. La presente proposta fa parte di un più ampio e ambizioso pacchetto di iniziative per riformare l'UEM, presentato dalla Commissione il 6 dicembre 2017. Riconoscendo la particolare pertinenza del TSCG per il completamento dell'UEM, la proposta risponde alla volontà espressa dalle parti contraenti del TSCG, alle richieste del Parlamento europeo di incorporare il TSCG nel quadro dell'Unione e all'invito all'unità, all'efficienza e alla responsabilità democratica formulato dal presidente Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione del settembre 2017.

La proposta di direttiva rafforza la responsabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri e intende così conseguire, unitamente alle disposizioni vigenti del patto di stabilità e crescita, l'obiettivo fondamentale del patto di bilancio, vale a dire la convergenza verso livelli di debito pubblico prudenti. In effetti, ci vorrà tempo per assorbire gli elevati livelli di debito pubblico ancora oggi osservabili. Resta pertanto essenziale compiere ulteriori progressi, sia a breve che a lungo termine.

Per progredire verso livelli di debito prudenti è necessario che le decisioni annuali di bilancio siano stabilmente orientate verso il conseguimento e il mantenimento dell'obiettivo di bilancio a medio termine. Il percorso di bilancio deve essere definito in termini di politiche soggette al controllo pubblico, tenendo conto delle condizioni economiche. Tuttavia, le frequenti ritarature del percorso minano la credibilità e l'efficacia di qualsiasi strategia di riduzione del debito. In parte a causa delle eccezionali circostanze economiche dominanti al momento dell'entrata in vigore del patto di bilancio, questo stabile orientamento a medio termine delle politiche di bilancio non si è ancora del tutto concretizzato. Con il ritorno alla normalità delle

---

<sup>3</sup> COM(2017) 291 del 31 maggio 2017.

<sup>4</sup> Discorso sullo stato dell'Unione 2017 del presidente Jean-Claude Juncker (SPEECH/17/3165 del 13 settembre 2017).

<sup>5</sup> Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 dicembre 2013, sui problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'Unione europea (P7\_TA(2013)0598) e risoluzione del Parlamento europeo, del 24 giugno 2015, sulla verifica del quadro di governance economica: bilancio e sfide (P8\_TA(2015)0238).

condizioni economiche, è giunto il momento di renderlo operativo e di rafforzarlo, in modo che tutti gli Stati membri convergano efficacemente verso gli obiettivi concordati.

Come raccomandato anche nel relativo documento di riflessione, l'UEM e il suo completamento devono rimanere aperti a tutti gli Stati membri. Ciò che viene pensato per la zona euro dovrebbe essere pensato anche per, e con, gli Stati membri che dovrebbero aderire all'euro nel prossimo futuro. Tale aspetto è fondamentale per il buon funzionamento della moneta unica. Di conseguenza, la proposta di direttiva dovrebbe applicarsi sia agli Stati membri la cui moneta è l'euro che agli altri Stati membri che desiderino aderirvi.

L'articolo 3 del TSCG (che fa parte del patto di bilancio) è di gran lunga la disposizione più rilevante del TSCG sotto il profilo dell'UEM, in quanto mira a rispondere alla necessità di mantenere finanze pubbliche sane e sostenibili e di evitare che il disavanzo pubblico e il debito pubblico diventino eccessivi. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, le parti contraenti si impegnano a tenere una posizione di bilancio in pareggio o in avanzo, con un limite inferiore del disavanzo strutturale dello 0,5% del PIL, che può diventare l'1,0% del PIL per gli Stati membri con un livello di debito significativamente inferiore al 60% del PIL e con bassi rischi sul piano della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. Tale regola del pareggio di bilancio deve essere dotata di un meccanismo di correzione automatico in caso di deviazione significativa. L'articolo 3, paragrafo 2, obbliga le parti contraenti a recepire tali norme nell'ordinamento giuridico nazionale. Altre disposizioni del TSCG, se non sono state già integrate nel diritto dell'Unione (in particolare mediante il "two-pack", per la zona euro), imporrebbero una modifica dei trattati, oppure non si prestano a essere incorporate per vari motivi (ad esempio, sono un duplicato della vigente normativa dell'UE). Di conseguenza, il "contenuto" che si propone di incorporare nell'ordinamento giuridico dell'Unione è concentrato nell'articolo 3 del TSCG.

I motivi per inserire il contenuto del TSCG nel corpo del quadro di bilancio dell'UE sono molteplici. Si semplificherebbe il quadro giuridico e si garantirebbe un controllo più efficace e sistematico dell'applicazione e dell'osservanza delle regole di bilancio sia a livello dell'UE che a livello nazionale nell'ambito del quadro generale di *governance* economica dell'UE, in luogo dell'attuale struttura intergovernativa. Si riducono i possibili rischi di duplicazione e azioni contrastanti insiti nella coesistenza di accordi intergovernativi e di meccanismi previsti dal diritto dell'Unione. Un quadro consolidato disciplinato dal diritto dell'UE agevolerebbe un'evoluzione coerente e coordinata delle regole di bilancio nazionali e dell'UE all'interno del più ampio processo di approfondimento dell'UEM. Soprattutto, come affermato nella relazione dei cinque presidenti "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa"<sup>6</sup>, l'integrazione nel quadro giuridico dell'Unione di tutti gli strumenti intergovernativi creati nel corso della crisi garantirebbe più legittimità e responsabilità democratica in tutta l'Unione.

La proposta di direttiva è fondata sul dato di fatto che non può esservi un'effettiva applicazione del quadro di bilancio dell'UE adottando esclusivamente un approccio dall'alto verso il basso. A causa della particolare natura decentralizzata della politica di bilancio nell'UE e della generale necessità che ciascun paese faccia proprie le regole di bilancio, è essenziale che i quadri di bilancio nazionali degli Stati membri rispecchino gli obiettivi del quadro di coordinamento delle politiche di bilancio dell'UEM. Sebbene la direttiva 2011/85/UE del Consiglio<sup>7</sup> fissasse già requisiti minimi per i quadri di bilancio nazionali, tra di loro le parti contraenti del TSCG hanno rafforzato la base per politiche di bilancio

---

<sup>6</sup> "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa", relazione di Jean-Claude Juncker in stretta collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz, 22 giugno 2015.

<sup>7</sup> Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41). La direttiva 2011/85/UE del Consiglio fa parte del "six-pack".

responsabili, stabilendo l'obbligo di sancire il requisito del pareggio di bilancio *"tramite disposizioni [nazionali] vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio"*.

Nello stesso spirito, la presente proposta stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di disporre di un quadro di regole di bilancio numeriche vincolanti e permanenti che, pur rispettando le norme di bilancio stabilite nel quadro dell'Unione, consentono di esprimere caratteristiche specifiche pertinenti per lo Stato membro interessato. Tale quadro dovrebbe rafforzare la conduzione responsabile della politica di bilancio da parte degli Stati membri e promuovere l'osservanza degli obblighi di bilancio derivanti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Dovrebbe assicurare la convergenza del debito pubblico verso livelli prudenti (vale a dire il valore di riferimento indicato nel protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato ai trattati), in particolare tramite l'ancoraggio a un obiettivo a medio termine in termini di saldo strutturale, che è vincolante per le autorità di bilancio nazionali nelle loro decisioni annuali. Questa impostazione basata su un obiettivo riflette uno scopo condiviso, ossia la sostenibilità delle finanze pubbliche, comune alle norme e ai meccanismi di bilancio nazionali e al quadro di bilancio dell'UE. L'orientamento a medio termine mira a fornire una base più sicura per politiche di bilancio solide, poiché la maggior parte delle misure di bilancio ha un'incidenza che va ben al di là del ciclo di bilancio annuale. Nella stessa ottica, l'attuazione di importanti riforme strutturali con un'incidenza positiva quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche dovrebbe essere tenuta in debita considerazione nella prospettiva di bilancio a medio termine.

Se deve esservi un ancoraggio a medio termine a fini di bilancio, la programmazione di bilancio deve comprendere un percorso della spesa a medio termine al netto delle misure discrezionali in materia di entrate e coerente con l'obiettivo a medio termine o con il percorso di avvicinamento ad esso. Al fine di garantire un maggiore senso di titolarità nazionale della politica di bilancio e tener conto delle specificità sovrane degli Stati membri, tale percorso dovrebbe essere fissato per l'intera durata della legislatura stabilita dall'ordinamento costituzionale nazionale, non appena si insedia un nuovo governo. È essenziale che i bilanci annuali rispettino il percorso per tutto il periodo interessato.

Sono necessari mezzi efficaci per correggere l'inosservanza al fine di rendere credibile l'obiettivo a medio termine e l'obiettivo operativo ad esso associato. Se è vero che circostanze eccezionali possono comportare una deviazione temporanea dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, le deviazioni significative rilevate devono essere corrette mediante l'attivazione automatica di un meccanismo di correzione predefinito, in particolare per compensare le deviazioni dal percorso della spesa a medio termine.

Sane politiche di bilancio a lungo termine sono messe a repentaglio dalla tendenza ad accumulare disavanzi e, più in generale, dall'orientamento di bilancio prociclico osservabile in tutti gli Stati membri. Le regole di bilancio e le istituzioni di bilancio indipendenti si configurano come dispositivi complementari per rispondere a queste sfide. L'esperienza dimostra che regole di bilancio dotate di meccanismi di monitoraggio indipendenti sono associate a maggiore trasparenza, migliori risultati di bilancio e riduzione dei costi di finanziamento del debito sovrano. Per questo motivo la direttiva proposta prevede di coinvolgere istituzioni di bilancio indipendenti nel monitoraggio dell'osservanza del quadro di regole di bilancio numeriche, anche mediante la valutazione dell'adeguatezza dell'orientamento di bilancio a medio termine, nonché nel monitoraggio delle modalità di attivazione e applicazione del meccanismo di correzione. Qualora constatino deviazioni significative dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento ad esso, le istituzioni di bilancio indipendenti dovrebbero invitare le autorità di bilancio nazionali ad

attivare rapidamente il meccanismo di correzione e dovrebbero valutare le misure correttive previste e la loro attuazione. Valutazioni pubbliche preparate dalle istituzioni di bilancio indipendenti nell'espletamento dei loro compiti, accompagnate dall'obbligo, in capo alle autorità di bilancio degli Stati membri, di osservare le raccomandazioni delle istituzioni di bilancio indipendenti o giustificare i motivi di eventuali scostamenti (principio del "*comply or justify*") dovrebbero aumentare i costi dell'inosservanza in termini di reputazione e, di conseguenza, accrescere la credibilità e l'applicabilità dell'orientamento a medio termine. Dopo l'adozione del "six-pack", il "two pack" e il TSCG<sup>8</sup> hanno già portato alla creazione di istituzioni di bilancio indipendenti in quasi tutti gli Stati membri, pertanto la direttiva proposta non dovrebbe necessitare della creazione di nuove strutture, sebbene possano essere utili modifiche alle attuali competenze delle istituzioni di bilancio indipendenti esistenti, unitamente a un migliore accesso alle informazioni e ad un certo potenziamento delle risorse.

Disposizioni dettagliate della proposta di direttiva stabiliscono aspetti specifici del meccanismo di correzione e le caratteristiche necessarie connesse alla creazione di istituzioni di bilancio indipendenti e alle specifiche funzioni attribuite loro dalla presente proposta. Tali elementi comprendono le caratteristiche essenziali dei principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio<sup>9</sup>, che sono stati utilizzati dagli Stati membri in sede di adozione di misure in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del TSCG.

La proposta di direttiva non pregiudica l'impegno di cui all'articolo 7 del TSCG, assunto dalle parti contraenti la cui moneta è l'euro, a coordinare le loro posizioni prima della votazione in seno al Consiglio in merito alle proposte e raccomandazioni formulate dalla Commissione nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi. Parimenti, la direttiva proposta preserva la prassi, di cui all'articolo 13 del TSCG, delle discussioni nel quadro delle riunioni interparlamentari del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali delle parti contraenti. Queste discussioni contribuiscono a migliorare la responsabilità democratica nel contesto della *governance* economica dell'Unione.

- Coerenza con le disposizioni vigenti nell'UE

Lo strumento fondamentale per il coordinamento e la sorveglianza delle politiche di bilancio nell'UE e nella zona euro è il patto di stabilità e crescita, che attua le disposizioni del trattato sulla disciplina di bilancio. Il patto di bilancio corrisponde in molti aspetti al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita. In effetti, la regola del pareggio di bilancio in termini strutturali rispecchia in gran parte l'obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 2 *bis* del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche<sup>10</sup>.

La proposta di direttiva presenta un quadro di regole di bilancio numeriche e specifiche annesse che non solo sono compatibili con il patto di stabilità e crescita, ma sono espressamente destinate a completarlo. Tale quadro deve promuovere efficacemente l'osservanza degli obblighi dello Stato membro derivanti dal TFUE nel settore della politica di

---

<sup>8</sup> Il TSCG invita la Commissione a presentare una relazione sulle misure adottate da ciascuna parte contraente vincolata dal patto di bilancio in ottemperanza all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato stesso; a tal fine, il 22 febbraio 2017 la Commissione ha adottato una comunicazione e una relazione di valutazione della conformità delle misure nazionali pertinenti (C(2017) 1201 final) che fornisce dettagli in merito alle istituzioni di bilancio indipendenti delle parti contraenti del TSCG.

<sup>9</sup> Si veda anche la comunicazione della Commissione "Principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio" (COM(2012) 342 final).

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

bilancio, il che significa, tra l'altro, che l'obiettivo a medio termine, per il quale è stato previsto un ruolo di ancoraggio nell'ambito dei processi di bilancio nazionali per assicurare livelli di debito sostenibili, deve essere coerente con l'obiettivo di bilancio a medio termine di cui all'articolo 2 *bis* del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio. Onde tener conto dell'adeguata flessibilità insita nelle regole del patto di stabilità e crescita e in linea con i relativi requisiti procedurali, la proposta contiene disposizioni specifiche che consentono di tener conto dell'attuazione da parte degli Stati membri di riforme strutturali che abbiano un impatto positivo sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

## **2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE**

L'articolo 16 del TSCG e il considerando si cui si basa esprimono la ferma e inequivocabile volontà delle parti contraenti di incorporare il più presto possibile il contenuto del trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione.

La Commissione ha dato seguito all'impegno dei 25 Stati membri che sono parti contraenti presentando la presente proposta. La Commissione ha annunciato per la prima volta la sua intenzione di prendere l'iniziativa e dare seguito a tale impegno nel documento di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, in cui si ricorda l'accordo tra le parti contraenti ad incorporare il contenuto del TSCG nel diritto dell'Unione. Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2017 e nella relativa lettera di intenti il presidente Juncker ha annunciato una proposta di incorporazione da presentare nell'ambito del pacchetto del 6 dicembre 2017 sull'approfondimento dell'UEM.

La direttiva proposta è fondata sull'approfondita conoscenza, da parte della Commissione, dell'architettura del patto di bilancio (in particolare delle sue interazioni con il quadro di bilancio dell'Unione) e del modo in cui è stato recepito dagli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali. Al fine di preparare la relazione del febbraio 2017 sulla valutazione della conformità delle disposizioni nazionali adottate dalle parti contraenti vincolate dal patto di bilancio, la Commissione ha effettuato ampie consultazioni con gli Stati membri. Tali scambi bilaterali hanno dato alla Commissione una visione ampia e precisa del modo in cui i meccanismi istituzionali e legislativi predisposti dagli Stati membri rendono efficaci le norme di cui all'articolo 3 del TSCG.

Le discussioni svoltesi fra gli Stati membri in sede di Consiglio ECOFIN e dei suoi comitati preparatori in relazione al patto di bilancio, in particolare per quanto riguarda la valutazione della conformità delle disposizioni nazionali di recepimento, hanno anche affrontato la questione dell'incorporazione del patto di bilancio nel diritto dell'Unione e hanno rammentato la necessità di provvedere in tale direzione entro il 1° gennaio 2018.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

- Base giuridica

La base giuridica della proposta di direttiva è l'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma, del TFUE. Il rafforzamento della responsabilità di bilancio e dell'orientamento di bilancio a medio termine degli Stati membri è inteso a completare e irrobustire il quadro politico in essere per evitare disavanzi pubblici eccessivi, come stabilito dall'articolo 126 del TFUE. La direttiva proposta non modifica le norme sostanziali e procedurali stabilite nel patto di stabilità e crescita, ma ne incrementa l'efficacia. La proposta si applica a tutti gli Stati membri della zona euro e comprende clausole di partecipazione per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro.

- Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. I suoi obiettivi, che non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, possono essere realizzati meglio a livello di Unione. La direttiva proposta non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

Proposta di

## **DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce disposizioni per rafforzare la responsabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che gli Stati membri considerino le loro politiche economiche una questione di interesse comune, che le loro politiche di bilancio siano guidate dalla necessità di finanze pubbliche sane e che le loro politiche economiche non rischino di compromettere il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria.
- (2) Il patto di stabilità e crescita comprende il sistema di sorveglianza multilaterale e la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche stabilite nel regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio<sup>11</sup> e la procedura volta a evitare disavanzi pubblici eccessivi prevista all'articolo 126 del TFUE e ulteriormente specificata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio<sup>12</sup>. Il patto di stabilità e crescita è stato ulteriormente rafforzato dal regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup> e dal regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio<sup>14</sup>. Il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup> ha aggiunto un sistema di meccanismi di

---

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

<sup>12</sup> Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

<sup>13</sup> Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12).

<sup>14</sup> Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33).

<sup>15</sup> Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1).

esecuzione effettivi, preventivi e graduali mediante l'imposizione di sanzioni nei confronti degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

- (3) Al fine di incoraggiare il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi derivanti dal TFUE nel settore della politica di bilancio, la direttiva 2011/85/UE del Consiglio<sup>16</sup> ha stabilito regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri.
- (4) Dal momento che vi è una maggiore interdipendenza tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro e, di conseguenza, una maggiore vulnerabilità agli effetti di ricaduta delle politiche di bilancio di ogni altro Stato membro, al fine di favorire ulteriormente l'integrazione economica, la convergenza e il coordinamento tra di essi, il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup> e il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>18</sup> hanno introdotto una serie di miglioramenti del coordinamento e della sorveglianza di bilancio.
- (5) Al fine di consolidare le basi che garantiscono la disciplina di bilancio per tutta la durata del ciclo economico, il 2 marzo 2012 25 Stati membri hanno firmato e ratificato il trattato intergovernativo sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* (TSCG) nell'Unione economica e monetaria. Il titolo III del TSCG, il "patto di bilancio", è vincolante per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e, su base volontaria, per la Bulgaria, la Danimarca e la Romania (di seguito "le parti contraenti"), e impone alle parti contraenti l'obbligo di recepire negli ordinamenti giuridici nazionali la regola del pareggio di bilancio in termini strutturali insieme ad un meccanismo di correzione attivato automaticamente in caso di deviazione significativa e monitorato da istituzioni indipendenti. Le parti contraenti hanno espresso la volontà di utilizzare tale strumento intergovernativo come dispositivo temporaneo. Tale volontà trova espressione nell'articolo 16 del TSCG che stabilisce che, al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore del TSCG, devono essere adottate le misure necessarie per incorporarne il contenuto nell'ordinamento giuridico dell'Unione. Pertanto, è opportuno introdurre nell'ordinamento giuridico dell'Unione disposizioni che rendano efficace il contenuto del TSCG.
- (6) Al fine di mantenere finanze pubbliche sane e sostenibili ed evitare disavanzi pubblici eccessivi come imposto dal TFUE, migliorando nel contempo la resilienza della zona euro nel suo complesso, è opportuno prevedere disposizioni specifiche nel diritto nazionale degli Stati membri la cui moneta è l'euro al fine di rafforzarne la responsabilità di bilancio e l'orientamento di bilancio a medio termine al di là del disposto della direttiva 2011/85/UE.
- (7) Poiché la crisi economica e finanziaria ha lasciato in eredità a diversi Stati membri un elevato debito pubblico, per garantire la convergenza del debito pubblico verso livelli prudenti è indispensabile un quadro di regole di bilancio numeriche, specifiche per ciascuno Stato membro, che mirino a rafforzarne la conduzione responsabile della

---

<sup>16</sup> Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41).

<sup>17</sup> Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

<sup>18</sup> Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11).

politica di bilancio, promuovendo in modo efficace l'osservanza degli obblighi di bilancio derivanti dal TFUE. In particolare, tale quadro dovrebbe funzionare fissando un obiettivo a medio termine in termini di saldo strutturale, che è vincolante per le autorità di bilancio nazionali e le loro decisioni annuali. Gli obiettivi a medio termine per la posizione di bilancio consentono di tener conto dei diversi rapporti debito pubblico/PIL e dei rischi per la sostenibilità degli Stati membri, ancorando l'andamento del debito al valore di riferimento di cui all'articolo 1 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

- (8) Al fine di raggiungere e mantenere l'obiettivo a medio termine in termini strutturali, gli Stati membri devono stabilire un percorso di avvicinamento coerente, basato su variabili sotto il controllo delle autorità di bilancio. La programmazione di bilancio nazionale, sostenuta da un percorso della spesa pubblica corretto per l'impatto delle misure discrezionali in materia di entrate, favorisce l'efficacia, la trasparenza e la responsabilità nel monitoraggio dell'andamento di bilancio. Al fine di collegare strettamente la programmazione di bilancio ai relativi risultati complessivi nel medio periodo e di garantire un maggiore senso di titolarità nazionale della politica di bilancio, è opportuno fissare un percorso di crescita a medio termine della spesa pubblica al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, per l'intera durata della legislatura stabilita dall'ordinamento costituzionale di ciascuno Stato membro. Tale percorso dovrebbe essere stabilito non appena si insedia un nuovo governo e i bilanci annuali dovrebbero rispettarlo in modo da conseguire una convergenza risoluta verso l'obiettivo a medio termine.
- (9) L'attuazione di importanti riforme strutturali intese a promuovere la sostenibilità a lungo termine, in virtù dei loro futuri effetti positivi, potrebbe giustificare modifiche del percorso di avvicinamento verso l'obiettivo a medio termine, a condizione che esse abbiano un impatto di bilancio positivo verificabile che sia confermato dalla valutazione condotta in conformità ai requisiti procedurali del patto di stabilità e crescita. Al fine di favorire la stabilizzazione economica, circostanze eccezionali —in forma di gravi recessioni economiche della zona euro o dell'intera Unione o di eventi inconsueti non soggetti al controllo dello Stato membro interessato che hanno rilevanti ripercussioni di bilancio — dovrebbero consentire una deviazione temporanea dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento ad esso, sempreché tale deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio a medio termine.
- (10) Se non affrontate in modo adeguato, deviazioni significative dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento ad esso minano la credibilità dei programmi di bilancio e rischiano di compromettere l'andamento del debito pubblico. Al fine di accrescere la credibilità dell'impegno degli Stati membri a raggiungere l'obiettivo a medio termine, un meccanismo di correzione dovrebbe essere attivato automaticamente nel caso in cui si constati una deviazione significativa. Un meccanismo di correzione credibile dovrebbe stabilire le misure da attuare per correggere la deviazione nell'arco di un determinato periodo di tempo, tenendo conto della natura e dell'entità della deviazione. In particolare, il meccanismo di correzione dovrebbe compensare le deviazioni dal percorso di crescita a medio termine della spesa pubblica al netto delle misure discrezionali in materia di entrate.
- (11) Enti indipendenti incaricati del monitoraggio delle finanze pubbliche degli Stati membri sono un elemento essenziale di quadri di bilancio efficaci. Al fine di promuovere la disciplina di bilancio e rafforzare la credibilità della politica di bilancio, tali enti dovrebbero effettuare valutazioni indipendenti del quadro delle regole di bilancio numeriche, esaminando in particolare l'orientamento di bilancio a medio termine, e

dovrebbero monitorare l'osservanza di tale quadro e l'attivazione e il funzionamento dei meccanismi di correzione ad esso associati.

- (12) Una responsabilità di bilancio nazionale rafforzata e un orientamento della politica di bilancio pluriennale e vincolante necessitano di istituzioni di bilancio indipendenti, dotate di risorse proprie per monitorare attivamente l'andamento di bilancio e per fornire raccomandazioni per tutto il ciclo di bilancio a medio termine, in particolare nei casi in cui si constati una deviazione significativa dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento ad esso. Al fine di rafforzare la credibilità e l'applicabilità dell'obiettivo a medio termine, del percorso della spesa pubblica ad esso sotteso e del relativo meccanismo di correzione in caso di deviazioni significative, le autorità di bilancio gli Stati membri dovrebbero conformarsi alle raccomandazioni formulate nelle valutazioni degli enti indipendenti o giustificare pubblicamente la decisione di non conformarsi alle stesse. A tal riguardo può essere di importanza cruciale ancorare tale principio nell'ordinamento giuridico nazionale.
- (13) Per conferire maggiore efficacia all'obiettivo condiviso delle regole e dei meccanismi di bilancio nazionali e del quadro di bilancio dell'Unione, vale a dire la convergenza del debito pubblico verso livelli prudenti, gli Stati membri dovrebbero applicare le norme di cui alla presente direttiva tramite disposizioni vincolanti e permanenti, di natura costituzionale o altrimenti garantite quanto al loro pieno rispetto e osservanza lungo tutto il processo nazionale di bilancio.
- (14) Il 19 ottobre 2012 il Consiglio europeo ha concluso che il processo di approfondimento dell'Unione economica e monetaria dovrebbe essere basato sul quadro istituzionale e giuridico dell'Unione e improntato all'apertura e alla trasparenza nei confronti degli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Misure nazionali volte a rafforzare la responsabilità di bilancio in tali Stati membri ne agevolerebbero l'adozione dell'euro e, pertanto, i meccanismi istituiti dalla presente direttiva dovrebbero essere aperti a tutti gli Stati membri che desiderano aderirvi. È quindi opportuno prevedere che la presente direttiva sia applicabile agli Stati membri la cui moneta non è l'euro nel caso in cui tali Stati membri decidano in tal senso.
- (15) È opportuno ricordare che l'articolo 7 del TSCG stabilisce che le parti contraenti la cui moneta è l'euro si impegnano a sostenere le proposte o le raccomandazioni presentate dalla Commissione, ove questa ritenga che uno Stato membro la cui moneta è l'euro abbia violato il criterio del disavanzo nel quadro di una procedura per i disavanzi eccessivi, a meno che la maggioranza qualificata delle parti contraenti la cui moneta è l'euro, calcolata per analogia con le pertinenti disposizioni dei trattati su cui si fonda l'Unione, senza tener conto della posizione della parte contraente interessata, si opponga alla decisione proposta o raccomandata.
- (16) Sebbene l'incorporazione del contenuto vigente del TSCG nell'ordinamento giuridico dell'Unione non si estenda fino alla modifica delle modalità previste dalle disposizioni del trattato TFUE relative al processo decisionale, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli impegni tra le parti contraenti ai sensi dell'articolo 7 del trattato.
- (17) L'articolo 13 del TSCG stabilisce che le politiche di bilancio e le altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del trattato saranno discusse nel quadro di riunioni interparlamentari del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali delle parti contraenti ai sensi del titolo II del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato ai trattati. La presente direttiva si dovrebbe applicare senza pregiudicare la suddetta prassi, poiché tale dialogo contribuisce al rafforzamento della responsabilità democratica nell'ambito della *governance* economica dell'Unione.

- (18) La presente direttiva dovrebbe rafforzare l'efficacia del patto di stabilità e crescita, aumentandone il grado di integrazione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e riducendo, al tempo stesso, i possibili rischi di duplicazioni e azioni contrastanti insiti nella coesistenza di accordi intergovernativi e di meccanismi previsti dal diritto dell'Unione. Le norme sostanziali e procedurali stabilite nel patto di stabilità e crescita non dovrebbero essere pregiudicate dalla presente direttiva.
- (19) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi<sup>19</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (20) Poiché l'obiettivo dell'azione prevista, ossia il rafforzamento della responsabilità di bilancio mediante l'adozione a livello nazionale di un orientamento di bilancio a medio termine più vincolante, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

#### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. La presente direttiva stabilisce disposizioni per il rafforzamento della responsabilità di bilancio e dell'orientamento di bilancio a medio termine negli Stati membri, al fine di garantire il rispetto degli obblighi relativi alla necessità di evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La presente direttiva si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro e ad altri Stati membri in conformità all'articolo 4.

#### *Articolo 2*

#### **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di "pubblico", "disavanzo" e "debito" di cui all'articolo 2 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TUE e al TFUE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) "circostanze eccezionali": un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato e avente rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione, oppure una grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione;

---

<sup>19</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

- b) "enti indipendenti": enti strutturalmente indipendenti o dotati di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro che, in virtù di apposite disposizioni di legge nazionali, godono di un elevato grado di autonomia funzionale e responsabilità.
- c) "saldo strutturale": il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e una tantum.

### *Articolo 3*

#### **Responsabilità di bilancio e orientamento di bilancio a medio termine**

1. Ciascuno Stato membro si dota di un quadro di regole di bilancio numeriche vincolanti e permanenti, che siano specifiche per lo Stato membro, che ne rafforzino la conduzione responsabile della politica di bilancio e che ne promuovano effettivamente l'osservanza degli obblighi derivanti dal TFUE nel settore delle politiche di bilancio, nell'ambito di una prospettiva pluriennale per l'intera amministrazione pubblica. Tale quadro comprende in particolare le seguenti disposizioni:
  - (a) è stabilito un obiettivo a medio termine in termini di saldo strutturale al fine di garantire che il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo ai prezzi di mercato non superi il valore di riferimento di cui all'articolo 1 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi o vi si avvicini a un ritmo soddisfacente;
  - (b) la pianificazione di bilancio comprende un percorso di crescita a medio termine della spesa pubblica al netto delle misure discrezionali in materia di entrate e coerente con l'obiettivo a medio termine o con il calendario di convergenza verso di esso. Tale percorso è fissato non appena il nuovo governo di uno Stato membro si insedia, per la durata della legislatura stabilita dall'ordinamento costituzionale dello Stato membro, ed è rispettato dai bilanci annuali nel corso di tale periodo.
2. Il quadro di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti specifiche:
  - (a) i bilanci annuali garantiscono l'osservanza dell'obiettivo a medio termine di cui al paragrafo 1, lettera a), o la convergenza verso di esso, in particolare assicurando il rispetto del percorso della spesa pubblica di cui al paragrafo 1, lettera b). Nel definire il percorso di avvicinamento verso l'obiettivo a medio termine e in linea con i requisiti procedurali del quadro dell'Unione, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'attuazione di importanti riforme strutturali aventi effetti positivi diretti a lungo termine sul bilancio, anche grazie all'aumento del potenziale di crescita sostenibile, e che pertanto hanno un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;
  - (b) un meccanismo di correzione è attivato automaticamente nel caso in cui sia rilevata una deviazione significativa dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento ad esso. Tale meccanismo include l'obbligo di attuare misure per correggere la deviazione in un periodo di tempo definito e tenendo conto della natura e dell'entità di quest'ultima, in particolare compensando le deviazioni dal percorso della spesa pubblica di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. Gli Stati membri provvedono affinché una deviazione temporanea dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento ad esso, con il relativo aggiustamento del percorso della spesa pubblica di cui al paragrafo 1, lettera b), sia consentita solo in caso di circostanze eccezionali e a condizione che la deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio a medio termine. Una deviazione temporanea dovuta a circostanze eccezionali non è ritenuta significativa ai fini dell'attivazione del meccanismo di correzione di cui al paragrafo 2, lettera b), e non ha l'effetto di attivare il meccanismo di correzione di cui alla lettera b) del medesimo paragrafo.
4. Gli Stati membri designano enti indipendenti incaricati di monitorare l'osservanza delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli enti indipendenti effettuano valutazioni pubbliche per accertare:
  - (a) l'adeguatezza dell'obiettivo a medio termine di cui al paragrafo 1, lettera a), e del percorso della spesa pubblica di cui al paragrafo 1, lettera b). Tale valutazione tiene conto, in particolare, della plausibilità delle previsioni macroeconomiche sottostanti, del grado di specificità della spesa e delle entrate pubbliche programmate e dei potenziali effetti positivi diretti a lungo termine sul bilancio di importanti riforme strutturali;
  - (b) l'osservanza dell'obiettivo a medio termine e del percorso della spesa pubblica, compresa l'esistenza di un grave rischio che si verifichi una deviazione significativa dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento ad esso;
  - (c) il verificarsi o venir meno delle eventuali circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui sia rilevata una deviazione significativa di cui al paragrafo 2, lettera b), gli enti indipendenti invitino le autorità di bilancio ad attivare il meccanismo di correzione. Dopo l'attivazione del meccanismo di correzione gli enti indipendenti forniscono valutazioni pubbliche per accertare:
  - (a) la coerenza delle misure previste con il meccanismo di correzione istituito, considerando, in particolare, se le deviazioni dal percorso della spesa pubblica stabilito in conformità del paragrafo 1, lettera b), siano adeguatamente compensate;
  - (b) lo stato di avanzamento della correzione nell'arco del periodo di tempo definito;
  - (c) il verificarsi o venir meno di eventuali circostanze eccezionali che possono consentire una deviazione temporanea dal percorso di correzione.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di bilancio dello Stato membro interessato osservino le raccomandazioni degli enti indipendenti formulate nelle valutazioni richieste ai sensi dei paragrafi 4 e 5 o giustifichino pubblicamente la decisione di non osservare tali raccomandazioni.
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti indipendenti di cui al paragrafo 4:
  - (a) siano istituiti con un regime statutario fondato su leggi, regolamenti o norme amministrative nazionali vincolanti;
  - (b) non seguano le istruzioni delle autorità di bilancio dello Stato membro interessato o di qualsiasi altro ente pubblico o privato;
  - (c) abbiano la capacità di comunicare pubblicamente in maniera tempestiva;

- (d) siano composti da membri designati e nominati in base alle loro esperienze e competenze in materia di macroeconomia, finanze pubbliche e gestione di bilancio, e con procedure trasparenti;
- (e) siano dotati di risorse proprie stabili e adeguate ai fini dello svolgimento del loro mandato in maniera efficace;
- (f) abbiano ampio e tempestivo accesso alle informazioni per svolgere i compiti loro affidati.

#### *Articolo 4*

##### **Partecipazione degli Stati membri la cui moneta non è l'euro**

1. Uno Stato membro la cui moneta non è l'euro è vincolato dalla presente direttiva purché informi la Commissione della decisione assunta a tal fine. La notifica riporta la data in cui lo Stato membro interessato chiede di essere vincolato dalla presente direttiva.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è pubblicata dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa ha effetto a decorrere dalla data notificata dallo Stato membro interessato o dalla data di adozione dell'euro come moneta dello Stato membro in questione, se quest'ultima è anteriore.

#### *Articolo 5*

##### **Relazioni**

Entro il 30 giugno 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva, redatta sulla base delle informazioni pertinenti fornite dagli Stati membri.

#### *Articolo 6*

##### **Disposizioni finali**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2019. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 7*

##### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 8*  
**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*